



Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale
Noto

AVVISO

NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE PER IL TRIENNIO 2017-2020.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che:

Con deliberazione dell'Assemblea a dei Soci n. 9 del 18/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato eletto il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Consorzio, per il triennio 2014 – 2016.

Il 28 gennaio u.s. il Collegio dei Revisori dei Conti è giunto a naturale scadenza; qualora non verrà ricostituito entro il predetto termine, lo stesso organo è automaticamente prorogato, per non più di quarantacinque giorni, (fino al 14/03/2017) in applicazione del disposto di cui all'art.3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della Legge 15 luglio 1994, n. 444, recepita nella Regione Sicilia con l'art. 1, della L.R. 28 marzo 1995, n. 22;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CUMO Reg. Generale n. 8 del 24/01/2017 con la quale si autorizza il Responsabile dei servizi Finanziari ad adottare i provvedimenti di competenza per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;

Tenuto conto che "I Collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non oltre 45 giorni";

VISTI

- ◆ l'art. 16, comma 25, del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, che prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione, successivo alla data di entrata in vigore del decreto, i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.
- ◆ il DECRETO 15 febbraio 2012, n. 23 "*Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»*";

- ◆ la Circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali 05/04/2012, n. F.L.7/2012;
- ◆ il parere 1 giugno 2012 delle Sezioni Riunite Regione Siciliana della Corte dei Conti, che ritiene che l'art. 16, comma 25, del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 (che prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione, successivo alla data di entrata in vigore di quel decreto, i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili) non è (*ndr*, era) immediatamente applicabile (...) agli enti locali della Regione Siciliana;
- ◆ L.R. 17 marzo 2016, n.3 che all'art.10, con rubrica, "Disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali", stabilisce che:

"In applicazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei relativi regolamenti attuativi, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che abbiano presentato apposita domanda a seguito di un bando emanato dall'Ente.

A tal fine le amministrazioni, i cui organi di revisione contabile scadono successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad emanare un avviso da pubblicare presso l'albo pretorio e nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore.

Il sorteggio avviene pubblicamente in una seduta dell'Assemblea dei soci appositamente convocata per la nomina del collegio dei revisori";

VISTO altresì

- ◆ l'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, in materia di professioni regolamentate, che dispone: "Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1";
- ◆ Il Decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 "aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli EE.LL." in base al quale il limite massimo del compenso base lordo spettante ai Revisori dei Conti degli EE.LL. è fissato, per i comuni aventi una popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti nell'importo annuo

loro lordo massimo di €10.020,00, importo che va maggiorato del 50% per il Presidente del Collegio ai sensi del 4° comma dell'art. 241 del citato D.Lgs. 267/2000;

- ◆ Che il compenso sarà in ogni caso fissato all'atto della nomina del Collegio a seguito dell'esperimento del sorteggio, costituendo il Decreto Ministeriale sopra citato il limite massimo del compenso all'interno del quale la determinazione dovrà essere ispirata a criteri di adeguatezza della remunerazione, anche in ragione della serietà dell'impegno richiesto per l'esercizio delle relative funzioni potenziate dai più recenti interventi legislativi;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per almeno 30 giorni;

RENDE NOTO CHE

- il CUMO deve procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- I tre membri dell'Organo di revisione contabile verranno scelti mediante sorteggio pubblico tra coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - ✓ Iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, con anzianità di iscrizione non inferiore a 10 anni;
 - ✓ Iscrizione all'Ordine unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili (iscritti alla sezione "A" dell'albo unico) della Regione Siciliana, con anzianità di iscrizione non inferiore a 10 anni;
 - ✓ di aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso Enti locali con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti per la durata di tre anni;
 - ✓ di aver acquisito nell'anno precedente almeno dieci crediti formativi, per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
- la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D.Lgs. n. 267/00;
- fermo restando le disposizioni richiamate che prevedono l'abrogazione delle tariffe professionali, il compenso annuo lordo complessivo spettante all'organo di revisione economico-finanziaria sarà adeguato in ragione della serietà dell'impegno richiesto per l'esercizio delle relative funzioni, potenziate dai più recenti interventi legislativi, e parametrato in base a quanto stabilito dal D.M. 20 maggio 2005, secondo le eventuali riduzioni che il Consiglio Comunale deciderà ai fini della razionalizzazione della spesa;
- i Revisori non debbono trovarsi nelle condizioni di incapacità di cui all'art. 2382 del codice civile né nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 dell'ordinamento finanziario secondo cui:
 - o *valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art.2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale;*
 - o *l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'Ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti delle regioni,*

delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni, relativamente agli Enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;

- o *I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;*

➤ per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e regionale vigente in materia;

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, con i corretti dati anagrafici ed il codice fiscale, partita IVA, firmata per esteso e scansionata oppure firmata digitalmente, deve contenere:

- dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui al presente avviso;
- dichiarazione di accettazione della condizione automatica di decadenza dalla nomina qualora in sede di verifica una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione risultino non veritiere;
- indicazione dell'Ente Locale presso il quale è stata svolta la funzione di Revisore Legale dei Conti presso enti locali con popolazione non inferiore a 10.000 per almeno un mandato della durata di anni 3;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2003, n.196) limitatamente al procedimento in questione;
- deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. Certificazione di iscrizione al registro dei revisori legali sopra menzionato da almeno 10 anni o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti il numero di iscrizione e l'anno;
- b. Certificazione di iscrizione all'elenco unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili da almeno 10 anni o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti il numero di iscrizione e l'anno;
- c. Certificazione relativa al possesso dei crediti formativi;
- d. Curriculum vitae in formato europeo dettagliato;
- e. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il soggetto concorrente dichiara:

1. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 1, D.Lgs.n.267/00, secondo cui: *"1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente locale"*.

2. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 236, commi 2 e 3, D.Lgs.n.267/00, secondo cui:

"2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza".

"3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso".

3. di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;
 4. di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli artt. 235, 239 e 240 del D.Lgs.n. 267/00;
 5. il rispetto dei limiti di cui all'art.238, comma 1, D.Lgs.n. 267/00 secondo cui ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- e. Copia documento di identità personale;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

Gli interessati a ricoprire l'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti del CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE, per il periodo sopra indicato, possono fare pervenire la loro richiesta a mezzo Raccomandata o mezzo PEC all'indirizzo: cumo.noto@pec.it entro le ore 14,00 del.....**MARZO 2017** la domanda di cui sopra corredata dalla superiore documentazione.

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

PROCEDIMENTO DI NOMINA

Allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione, l'ufficio procederà alla verifica formale dell'istanza; successivamente, le domande ammesse formeranno un elenco in ordine cronologico, e numerato in ordine crescente, che sarà allegato alla proposta di deliberazione assembleare di nomina mediante sorteggio. L'Assemblea dei Soci verrà convocata appositamente per effettuare il sorteggio pubblico dall'elenco sopra formato. Verrà quindi estratta una terna di partecipanti per formare il Collegio dei Revisori dei Conti, all'interno del quale svolge le funzioni di presidente colui che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso Enti locali. A parità di numero di incarichi, quello che ha ricoperto gli incarichi in Enti di maggiore dimensione. I nominativi verranno sottoposti a verifica delle dichiarazioni rese nella domanda. La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione. Verrà estratta anche una terna di partecipanti come riserva per sostituire uno o tutti i componenti della terna ufficiale estratta la cui verifica dei requisiti abbia determinato la decadenza dalla nomina per dichiarazione non veritiera.

AVVERTENZE:

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Carmelo Lorefice - Responsabile dei servizi Finanziari, Via S. Sofia, n. 78 - Noto (SR) – e-mail: cumo.noto@virgilio.it PEC: cumo.noto@pec.it FAX 0931/574789, fisso 0931/574789.

Il presente avviso è consultabile sul sito internet di questo Ente al seguente indirizzo:
www.cumo.it e all'Albo pretorio online del Comune di Noto sezione Bandi e Avvisi, all'Albo Pretorio on-line e sulla GURS n.....

Noto li 31 gennaio 2017

**Il Responsabile dei servizi Finanziari
Dott. Carmelo Lorefice**